

Pubblicato il 01/04/2020

N. 02346/2020 REG.PROV.CAU.
N. 02495/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Codacons (Coordinamento delle Associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore, Marco Donzelli, Nicola Castiglione, Valentina Danza, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Di Ascenzo, Marco Maria Donzelli, Gino Giuliano, Carlo Rienzi, Marco Ramadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanita', Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di diniego comunicato , in data 25 marzo 2020, con il Bollettino della protezione Civile delle ore 18:00, del 25 marzo 2020, e confermato nel bollettino del 26 marzo, nel quale respingendosi la richiesta formulata dal ricorrente CODACONS si ometteva di fornire ai cittadini la informazione relativa ai deceduti a casa, come richiesto dal Codacons – dai giornalisti presenti lo stesso 26 marzo – con pec con cui chiedeva alle Amministrazioni resistenti di “Indicare il numero dei deceduti che si trovavano in terapia intensiva in ospedale e distintamente il numero di deceduti in casa (...) come si apprende dagli organi di stampa”, nonché “Indicare, in conseguenza del precedente, quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e dove su tutto il territorio nazionale, e la possibilità concreta di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross – Centrale remota per le operazioni di soccorso”

E PER LA CONTESTUALE CONDANNA EX ART. 34, COMMA 1, LETT. C) DEL C.P.A.

a fornire le informazioni anzidette.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CODACONS (COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI A TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI) il 31\3\2020 :

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE

EX ART. 56 C.P.A.

1) del provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200327 pubblicato il 27 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile “COVID-19 Italia – Monitoraggio della situazione” attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al

27 marzo ore 17:00, (inerenti unicamente ricoverati con sintomi, terapia intensiva, isolamento domiciliare, totale attualmente positivi, dimessi guariti, deceduti, casi totali, tamponi) nella parte in cui non riporta i dati relativi a:

- quanti sono deceduti in ospedale;
- quanti sono deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi;
- quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture su tutto il territorio nazionale, e indicazioni sulle connesse possibilità CONCRETE di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso;
- la percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell'aumento o diminuzione percentuale;

2) del provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200328 pubblicato il 28 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile "COVID-19 Italia – Monitoraggio della situazione" attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al 28 marzo ore 17:00, (inerenti unicamente ricoverati con sintomi, terapia intensiva, isolamento domiciliare, totale attualmente positivi, dimessi guariti, deceduti, casi totali, tamponi) nella parte in cui non riporta i dati relativi a:

- quanti sono deceduti in ospedale;
- quanti sono deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi;
- quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture su tutto il territorio nazionale, e indicazioni sulle connesse possibilità CONCRETE di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso;
- la percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell'aumento o diminuzione percentuale.

E PER LA CONTESTUALE CONDANNA
EX ART. 34, COMMA 1, LETT. C), C.P.A.

- a fornire le informazioni anzidette.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che con i motivi aggiunti in esame è chiesto l'annullamento, previa sospensione, del *“provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200327 pubblicato il 27 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile “COVID-19 Italia – Monitoraggio della situazione” attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al 27 marzo ore 17:00, (inerenti unicamente ricoverati con sintomi, terapia intensiva, isolamento domiciliare, totale attualmente positivi, dimessi guariti, deceduti, casi totali, tamponi) nella parte in cui non riporta i dati relativi a: - quanti sono deceduti in ospedale; - quanti sono deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi; - quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture su tutto il territorio nazionale, e indicazioni sulle connesse possibilità CONCRETE di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso; - la percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell'aumento o diminuzione percentuale”* e dell'analogo *“provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200328 pubblicato il 28 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile “COVID-19 Italia – Monitoraggio della situazione” attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al 28 marzo ore 17:00...”* nonché la condanna delle intimate amministrazioni a *“fornire le informazioni anzidette”*;

Considerato che le schede riepilogative dei dati delle Regioni pubblicate dal Dipartimento della protezione civile, oggetto della impugnativa di cui ai motivi aggiunti in esame, non possono essere qualificate come provvedimenti, non avendo del provvedimento amministrativo né la forma né soprattutto la sostanza, altro essendo – del tutto pacificamente – le ordinanze di protezione civile, della cui sindacabilità innanzi al giudice amministrativo non vi è ragione di dubitare; ed infatti non necessariamente ogni atto, quali appunto le dette

schede, sol perché in qualche modo collegato alle ordinanze di protezione civile ne mutua la sostanza e il regime giuridico;

Considerato che pertanto, in sé considerati, comunicati e conferenze stampa sono gli atti con cui si estrinseca l'attività informativa del Dipartimento della protezione civile e che detta attività informativa non ha né può avere alcuna valenza provvedimentale, dovendosi per l'effetto affermare con la dovuta chiarezza, proprio per la delicatezza dei dati di che trattasi e delle questioni implicate e della meritevolezza dell'intento perseguito dal ricorrente, che non appare convincente, nella presente sede di sommaria delibazione, la tesi per cui detti atti (comunicati, conferenze stampe, schede riassuntive) sono direttamente impugnabili per violazione dell'art 21 octies della legge n. 241 del 1990, il che nulla leva, come si è già osservato con il decreto n. 2299/2020, che la trasparenza rimane ovviamente valore centrale anche con riguardo al tema comunicazione, da parte delle autorità competenti, di dati e informazioni relative alla emergenza sanitaria in atto, che infatti appaiono di indubbia rilevanza e di inequivoco interesse pubblico;

Considerato che occorre ribadire quanto già rilevato con il primo decreto laddove si osservava che quella intrapresa con il ricorso introduttivo del giudizio, e tanto vale anche per i presenti motivi aggiunti, sembra ricondursi più che ad un'azione impugnatoria a *“un'azione intesa all'accertamento del diritto ad avere determinate informazioni, connessa all'asserito inadempimento di obblighi di trasparenza”*, di cui alla disciplina dell'accesso civico ex D. Lgs. n. 33 del 2013, (e non dell'accesso documentale previsto dall'art. 22 della 241/1990) per la quale, tuttavia, si deve ribadire che osta alla richiesta misura cautelare l'omesso perfezionamento della prescritta sequenza procedimentale, di cui all'art. 5, comma 6 del citato D. Lgs. 33/2013, conclusione peraltro confortata dalla considerazione per cui i comunicati stampa e la pubblicazione delle schede riepilogative dei dati non integrano, nella specie, un formale (e impugnabile) diniego;

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Resta fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 aprile 2020.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO